



Dott. Claudio Carmelo Bellomo
Dottore commercialista - Revisore legale

Entità d'investimento: applicazione dell'esenzione dal consolidamento (modifica dell'IFRS 10, dell'IFRS 12 e dello IAS 28)

Il 18 dicembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento: “Entità d'investimento: applicazione dell'esenzione dal consolidamento (modifica dell'IFRS 10, dell'IFRS 12 e dello IAS 28)”.

Il documento fa seguito alla pubblicazione dell'omonimo *Exposure Draft 2014/2* pubblicato l'11 giugno 2014.

Le modifiche apportate ai sopra menzionati principi sono le seguenti:

- **Esenzione dall'obbligo di consolidamento:** l'IFRS 10 è stato modificato al fine di specificare che una controllante, a sua volta controllata da una entità d'investimento (*investment entity*), non è obbligata a predisporre il bilancio consolidato anche se l'entità d'investimento valuta, ai sensi dell'IFRS 10, le controllate *a fair value*.
Prima della modifica il punto iv) del paragrafo 4(c) dell'IFRS 10 prevedeva che una controllante non fosse tenuta alla presentazione del bilancio consolidato a condizione che la sua capogruppo o una controllante intermedia redigesse un bilancio consolidato conforme agli IFRS. A seguito della modifica ora apportata l'esenzione dalla predisposizione del bilancio consolidato viene estesa alle controllanti intermedie a loro volta controllate da un'entità d'investimento, nonostante quest'ultima valuti le sue controllate *a fair value* anziché consolidarle.
- **Controllate di un'entità di investimento che forniscono servizi relativi all'attività di investimento della controllante:** con la modifica viene chiarito che non devono essere consolidate le controllate qualificate come “entità di investimento” che forniscono alla controllante servizi relativi all'attività di investimento della controllante stessa. La necessità del chiarimento deriva da fatto che il paragrafo 32 dell'IFRS 10 stabiliva l'obbligo per le entità d'investimento di consolidare le controllate che forniscono servizi di investimento per le entità stesse e non era disciplinata esplicitamente la fattispecie in base alla quale tali controllate fossero esse stesse entità d'investimento.



- **Applicazione del metodo del patrimonio netto ad un'entità di investimento da parte di un investitore che non sia entità di investimento:** viene stabilito che nell'applicazione del metodo del patrimonio netto ad una collegata o *joint venture* qualificata come "entità di investimento" l'investitore possa mantenere le valutazioni a *fair value* predisposte dalla controllata / *joint venture* con riferimento alla valutazione delle proprie controllate.
- **Informativa:** con la modifica viene chiarito che un'entità di investimento che valuti tutte le proprie controllate a *fair value* deve fornire l'informativa richiesta dall'IFRS 12 "Informativa sulle partecipazioni in altre entità". Dal momento che l'IFRS 12 non si applica ai bilanci separati, la modifica ha la finalità di imporre alle entità di investimento che valutano tutte le controllate a *fair value*, e pertanto non predispongono un bilancio consolidato ma solo un bilancio separato, di fornire l'informativa richiesta dall'IFRS 12.

Le modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 12 e allo IAS 28 dovranno essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2016 o successivamente; l'applicazione anticipata è consentita.